

**ATTO CAMERA****RISOLUZIONE IN COMMISSIONE 7/00218**

## Dati di presentazione dell'atto

Legislatura: 16  
 Seduta di annuncio: 240 del 28/10/2009

## Firmatari

Primo firmatario: FOTI TOMMASO  
 Gruppo: POPOLO DELLA LIBERTA'  
 Data firma: 28/10/2009

## Commissione assegnataria

Commissione: VIII COMMISSIONE (AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI)

Stato iter: IN CORSO

## Partecipanti allo svolgimento/discussione

<b>ILLUSTRAZIONE</b>		<b>24/11/2009</b>
<u>FOTI TOMMASO</u>	POPOLO DELLA LIBERTA'	
<b>INTERVENTO PARLAMENTARE</b>		<b>24/11/2009</b>
<u>MARIANI RAFFAELLA</u>	PARTITO DEMOCRATICO	
<u>TOGNI RENATO</u>	LEGA NORD PADANIA	
<u>WALTER</u>		
<b>INTERVENTO GOVERNO</b>		<b>24/11/2009</b>
<u>MENIA ROBERTO</u>	SOTTOSEGRETARIO DI STATO AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	

## Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 24/11/2009  
 RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 24/11/2009

## Atto Camera

Risoluzione in Commissione 7-00218  
 presentata da  
 TOMMASO FOTI  
 mercoledì 28 ottobre 2009, seduta n.240

La VIII Commissione,

premesso che:

l'applicazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36, recante «Disposizioni in materia di risorse idriche» (cosiddetta «legge Galli») sul servizio idrico integrato ha creato, specie nelle zone montane, notevoli problemi tra i quali, in particolare, quello relativo alle tariffe dell'acqua che sono aumentate a dismisura, senza alcuna plausibile giustificazione e in assenza di un miglioramento del servizio;

il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante «Norme in materia ambientale», all'articolo 148, comma 5, prevede che l'adesione alla gestione unica del servizio idrico integrato è facoltativa per i comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti inclusi nel territorio delle comunità montane, a condizione che la gestione del servizio idrico sia operata direttamente dall'amministrazione comunale ovvero tramite una società a capitale interamente pubblico e controllata dallo stesso comune;

il detto limite di popolazione è ancora troppo esiguo e non permette alla maggior parte dei comuni montani di potere decidere se aderire o meno alla gestione unica del servizio idrico, impegna il Governo anche alla luce di quanto più sopra segnalato, ad assumere adeguate iniziative di carattere normativo volte a fare sì che l'adesione alla gestione unica del servizio idrico integrato sia resa facoltativa per i Comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti, modificando conseguentemente il limite di legge oggi vigente per la gestione in proprio del servizio idrico da parte delle comunità locali, con conseguenti benefici, in termini di costi, per la popolazione che usufruisce del servizio di cui in premessa.

(7-00218)«Tommaso Foti».

Classificazione EUROVOC:

CONCETTUALE:

energia idraulica, ente locale, prestazione di servizi, servizio

SIGLA O DENOMINAZIONE:

DL 2006 0152, L 2004 0036



**Unione  
nazionale  
comuni comunità  
enti  
UNCEM montani**

*VIII<sup>a</sup> Commissione Ambiente della Camera dei Deputati*

*(Roma, 5 febbraio 2010)*

## **NOTA UNCEM**

### **su Risoluzione Foti n. 7-00218 concernente il Servizio Idrico Integrato**

Con riferimento alla risoluzione in titolo – che prevede l'estensione della facoltatività di adesione alla gestione unica del servizio idrico integrato ai Comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti modificando il limite attualmente disposto dall'articolo 148, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 in cui tale facoltà è consentita solo ai Comuni con popolazioni fino a 1.000 abitanti – l'UNCEM esprime apprezzamento per l'impegno richiesto al Governo di porre rimedio attraverso adeguate iniziative di carattere normativo agli squilibri creati dalla gestione del servizio idrico integrato specialmente nei territori montani, dove non solo le tariffe dell'acqua hanno avuto spesso in questi anni un sensibile e immotivato aumento per i cittadini residenti in montagna, ma addirittura i maggiori costi non hanno prodotto di contro neanche una maggiore efficienza nell'erogazione del servizio stesso.

Allo stesso tempo l'UNCEM ritiene necessario sottoporre all'attenzione di codesta Commissione la problematica sorta di recente con l'approvazione del decreto Ronchi n. 135/2009, convertito nella legge n. 166/2009 (pubblicata nella gazzetta ufficiale di martedì 24 novembre 2009) che introduce all'articolo 15 la previsione che tutte le forme di affidamento della gestione del servizio idrico integrato devono avvenire nel rispetto dei principi di autonomia gestionale del soggetto gestore e di piena ed esclusiva proprietà pubblica delle risorse idriche. Nel testo inoltre si specifica che il governo della risorsa acqua spetta esclusivamente alle istituzioni pubbliche, in particolare in ordine alla qualità e prezzo, garantendo il diritto alla universalità ed accessibilità del servizio.

Questa disposizione, se da una parte assicura che la proprietà della risorsa acqua rimane nella disponibilità del soggetto pubblico, attraverso gli enti locali del territorio, dall'altra non mette al riparo dal rischio che l'introduzione di una logica di mercato priva di regole porti alla spoliazione di una risorsa fondamentale dei territori, in particolare montani.



**Unione  
nazionale  
comuni comunità  
enti  
UNCEM montani**

Infatti la normativa del decreto Ronchi, così com'è stata congegnata, va nella direzione di un forte condizionamento degli Enti locali nella scelta di affidamento della gestione del servizio idrico sbilanciata tutta a favore del gestore privato piuttosto che per il modello in house, contrariamente alla necessità di porre nelle medesime condizioni il soggetto privato e quello pubblico al fine di scongiurare il pericolo che il gestore divenga di fatto il vero proprietario della risorsa.

L'UNCEM sostiene che il principio fondamentale, su cui non è possibile trattare, sta nell'affermazione che il bene pubblico acqua non può essere privatizzato o affidato in gestione a privati liberi di speculare e decidere sul pari diritto di accesso alla risorsa da parte di ogni singolo cittadino senza sperequazioni sorta.

In tal senso, l'UNCEM ritiene che la soluzione migliore per garantire che il gestore eroghi un servizio efficiente per l'utenza e determini tariffe commisurate al tipo e alla qualità del servizio reso, è quella di istituire una Authority ad hoc dedicata al controllo e alla vigilanza sul settore idrico in grado di sanzionare i comportamenti non conformi a standard ben definiti.

L'Autorità sull'acqua, infatti, sarebbe un organismo di controllo a costo zero per il bilancio dello Stato (perché dovrà mantenersi attraverso l'autofinanziamento del sistema, come attualmente avviene per altre Autorità) che, attraverso la partecipazione di una adeguata rappresentanza di Regioni ed Enti locali (dai quali può provenire in primis un significativo contributo per la situazione sul territorio), può opportunamente vigilare, e laddove necessario intervenire anche con sanzioni, su gare e tariffe dei servizi idrici.

Questa situazione non può essere superata neanche ipotizzando di affidare il compito di controllo, come da qualcuno paventato, al Comitato di vigilanza sull'uso delle risorse idriche (COVIRI), organismo già presente ma inadeguato che non possiede né le funzioni né tantomeno il ruolo dell'Autorità.

L'UNCEM, in definitiva, fa appello a codesta Commissione affinché solleciti e impegni il Governo ad adottare ogni utile ed opportuna misura normativa volta ad istituire quanto prima una Authority ad hoc sull'acqua che abbia il potere di intervento diretto su gare e tariffe – controllando che la gestione affidata al privato non violi il diritto di libero accesso alla risorsa da parte della collettività – in quanto l'acqua è un bene pubblico che appartiene ai cittadini e al territorio, che lo Stato ha il dovere di tutelare con regole chiare nell'interesse di tutti i cittadini ovunque essi risiedano.